



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 gennaio 2008
(OR. en)**

16447/07

FISC 180

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia
ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

(I testi in lingua tedesca e polacca sono i soli facenti fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione il 22 ottobre 2007 e il 27 luglio 2007, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia hanno chiesto di essere autorizzate ad applicare misure fiscali speciali per la costruzione e la manutenzione di alcuni ponti di confine tra i due paesi.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 24 ottobre 2007, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Polonia. Con lettera del 25 ottobre 2007, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.
- (3) Scopo della misura speciale è far sì che, per quanto attiene alla cessione di beni o alla prestazione di servizi e agli acquisti intracomunitari di beni per la costruzione e la manutenzione dei ponti di confine, detti ponti e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione siano considerati come interamente situati sul territorio di uno degli Stati membri, in conformità con un accordo concluso tra i due Stati membri sulla suddivisione della responsabilità per la costruzione o la manutenzione di detti ponti di confine.

- (4) In assenza di una misura speciale, per ciascuna fornitura di beni o prestazione di servizi o acquisto intracomunitario di beni occorrerebbe accertare se il luogo dell'imposizione sia la Repubblica federale di Germania o la Repubblica di Polonia. Le opere eseguite su un ponte di confine sul territorio tedesco sarebbero soggette all'imposta sul valore aggiunto tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio polacco sarebbero soggette all'imposta sul valore aggiunto polacca.
- (5) La deroga è quindi intesa a semplificare la procedura per l'applicazione dell'imposta sulla costruzione e sulla manutenzione dei ponti in oggetto.
- (6) La deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono autorizzate, alle condizioni fissate dagli articoli 2 e 3, ad applicare misure derogatorie alla direttiva 2006/112/CE con riguardo alla costruzione e alla successiva manutenzione di un ponte di confine sull'Oder (Odra) e di un ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) e alla manutenzione di due ponti di confine esistenti sull'Oder (Odra) e di nove ponti di confine esistenti sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), tutti situati in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica di Polonia. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell'allegato A della presente decisione. La presente autorizzazione si applica anche a tutti gli altri ponti che rientrano nell'ambito dell'accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia relativo alla competenza per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tramite scambio di note diplomatiche.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica federale di Germania e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica federale di Germania, nonché, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica di Polonia, come territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

Articolo 3

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica di Polonia e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica di Polonia, e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, come territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

I ponti di cui all'articolo 1 sono quelli di seguito indicati.

1. La Repubblica federale di Germania è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:
 - (a) il ponte di confine sull'Oder (Odra) tra Francoforte (Oder) e Kunowice al punto 580,640.
2. La Repubblica di Polonia è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:
 - a) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Horka e Węgliniec al punto 130,470.
3. La Repubblica federale di Germania è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:
 - (a) il ponte di confine sull'Oder (Odra) tra Neurüdnitz e Siekierki al punto 653,903;
 - (b) il ponte di confine sull'Oder (Odra) tra Küstrin Kietz e Küstrin Kostrzyn al punto 615,102;

- (c) il ponte di confine sull'Oder (Odra) tra Francoforte (Oder) e Kunowice al punto 580,640.
- (d) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Hagenwerder e Ręczyn al punto 169,611.
- (e) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Hirschfelde e Trzciniec Zgorzelecki al punto 186,281.

4. La Repubblica di Polonia è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:

- (a) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Guben e Gubin al punto 13,375;
- (b) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Guben e Gubinek al punto 17,625;
- (c) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Forst e Tuplice al punto 51,935;
- (d) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Bad Muskau e Łęknica al punto 80,530;
- (e) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Horka e Węgliniec al punto 130,470.

- (f) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Görlitz e Zgorzelec al punto 153,885;
 - (g) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Krzewina Zgorzelecka e Trzciniec Zgorzelecki al punto 184,220;
 - (h) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Krzewina Zgorzelecka e Trzciniec Zgorzelecki al punto 184,780.
-